



COMUNE DI URBINO
Settore Affari Interni, Cultura e Turismo
Servizio Finanziario
Ufficio Tributi

TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI) 2014

(L. 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di stabilità 2014)
commi da 641 a 668

-PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si intendono per:

- **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- **utenze domestiche**, le superfici adibite di civile abitazione;
- **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

-SUPERFICIE IMPONIBILE

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di interscambio catastale, **la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.** Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) o della TARES (art.14 DL n.201/2011)

-CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TARI

CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo, **locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.**

-TERMINI e MODALITA' DI VERSAMENTO

TERMINI

Le date di scadenza delle rate di versamento per l'anno 2014 sono :

- dal 1° al 16 LUGLIO
- dal 1° al 16 SETTEMBRE
- dal 1° al 16 NOVEMBRE

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

MODALITA

Il versamento dovrà essere effettuato mediante Bollettino C/C Postale intestato a "COMUNE DI URBINO RISCOSSIONE TARI SERV.TES." NUMERO 001019433422, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale. (IL CODICE CATASTALE RICHIESTO NEL BOLLETTINO DI C/C E' L500).

Il gestore MARCHEMULTISERVIZI provvederà alla spedizione degli avvisi 2014 e del summenzionato bollettino di c/c postale direttamente al domicilio del contribuente

-DICHIARAZIONE TARI

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TIA/TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tari entro il termine del 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni

riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Aggiornata al 12 maggio 2014